

Roma, 21 novembre 1991

Al Sig. Sen. Dottor Giulio Andreotti
Presidente del Consiglio dei Ministri

Alla Sig.ra On. Professor Nilde Iotti
Presidente della Camera dei Deputati

Al Sig. Sen. Professor Giovanni Spadolini
Presidente del Senato

Illustre Presidente,

questa Autorità, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, intende con la presente sottoporre alla Sua gentile attenzione l'opportunità di garantire, alle "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni" di cui al disegno di legge n. 5866 del 18 luglio 1991, un'adeguata coerenza con i principi generali dell'ordinamento in materia di tutela della concorrenza, quali delineati nella citata legge n. 287/90.

Sotto questo profilo, il citato disegno di legge solleva alcune perplessità circa i suoi effetti sulla concorrenza. In particolare:

a) La concessione in esclusiva - di cui all'art.1, comma 1, del citato disegno di legge - ad una nuova società interamente controllata dall'IRI è indubbiamente destinata a rafforzare la posizione dominante già attualmente detenuta dall'ente pubblico di gestione nel settore delle telecomunicazioni. Tale situazione risulta ancora più chiara laddove si consideri che, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, i beni appartenenti all'ASST ed alla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni verranno ceduti, entro il termine massimo di dieci anni, alle "società concessionarie", termine con il quale ci si riferisce chiaramente ed esclusivamente alle società attualmente concessionarie controllate dall'IRI.

Questa operazione elimina l'attuale accentramento presso il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni sia della funzione regolamentativa (tramite l'Ispettorato Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni), che di quella gestionale (tramite l'ASST).

Tuttavia, a giudizio di questa Autorità, la medesima operazione pone dei vincoli alla formulazione dei criteri generali di riassetto del settore e limita, in prospettiva, la possibilità di introdurre elementi di concorrenza.

Sembrerebbe pertanto più opportuno rinviare alla proposta sui criteri generali di riassetto del settore, di cui all'art.1 comma 4, la elaborazione delle disposizioni relative alla destinazione dei beni dell'ASST e dell'Amministrazione postale.

b) La attribuzione delle responsabilità relative alla definizione dei criteri generali di riassetto del settore appare tale da pregiudicare un'appropriata considerazione degli aspetti concorrenziali di tale assetto. La previsione che tali criteri siano definiti "su indicazioni dell'IRI" assegna infatti un ruolo propositivo ad un soggetto che, in quanto azionista di controllo delle società operanti nel settore, è parte in causa del nuovo quadro regolamentativo e concorrenziale che il piano di riassetto andrà a delineare.

Si ritiene che una diversa attribuzione delle competenze in ordine alla definizione di tale piano, più coerente con la finalità di promuovere un assetto concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni e con le indicazioni in tal senso espresse dalle Autorità comunitarie, debba prevedere, tra l'altro, una competenza della scrivente Autorità per la valutazione dei profili concorrenziali del piano di riassetto.

Sono certo che, considerata anche la centralità del settore rispetto alle esigenze di sviluppo del Paese, si vorrà tener conto, nelle sedi competenti, delle osservazioni qui formulate in conformità alle funzioni assegnate alla scrivente Autorità dalla legge n. 287/90.

Il Presidente
Francesco Saja

